



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'appello di Roma

N. 33/2021 registro decreti

Bando di selezione per 12 tirocini formativi presso la Procura generale Corte d'appello di Roma

Ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2016, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal decreto-legge n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, è indetta la procedura per la selezione di tirocinanti da immettere presso la Procura generale presso la Corte di appello di Roma per il periodo dal 26 aprile 2021 al 25 ottobre 2022.

1. Requisiti per la partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, al termine di un corso di laurea almeno quadriennale:

- a. siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g) del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- b. abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c. non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi; gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali e assisteranno alle udienze. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale assegnazione della borsa di studio prevista dal comma 8-*bis* dell'art. 73 citato, e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Procura generale o in caso di mancato rispetto degli obblighi, di scarso impegno e di inosservanza della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio dove si svolge il tirocinio formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza che è necessaria per un proficuo periodo di formazione presso la Procura generale.

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Corte di appello.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore designato, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio; questi ultimi saranno tenuti al rispetto delle direttive dagli stessi indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare al magistrato formatore gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di appello trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla struttura

territoriale della Scuola superiore della magistratura. Avranno altresì accesso al sistema informatico *Italgiure-web*, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio.

I tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento del periodo di formazione.

L'esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013; esso infatti:

- a. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- b. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- c. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- d. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario;
- e. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- f. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

4. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte la domanda, a pena di inammissibilità, secondo il modulo allegato e presentarla unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ad una copia sottoscritta del documento d'identità, del codice fiscale/tessera sanitaria dell'interessato.

La domanda sarà inviata entro il **25 marzo 2021**, in copia informatica e sottoscritta dall'interessato, a mezzo *e-mail* all'indirizzo personale.pg.roma@giustizia.it corredata dalla copia di un documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.

Gli interessati potranno allegare una breve nota esplicativa delle motivazioni a sostegno della domanda.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, verrà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, verrà pubblicata mediante inserimento nel sito *internet* della Procura generale (www.giustizia.lazio.it) **entro il 2 aprile 2021**.

Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

La Procura generale si riserva la facoltà di ridurre (entro il termine di inizio del tirocinio) il numero degli ammessi al tirocinio in caso di sopravvenute necessità ed esigenze istituzionali dell'Ufficio, ovvero di ammettere (anche in corso di svolgimento) ulteriori tirocinanti, in relazione a modifiche nella composizione dell'organico del personale di magistratura.

L'attuazione del tirocinio sarà concretamente modulata – e, se del caso, sospesa – nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cautela connesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

